

TRIBUNALE DI BOLOGNA

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

DI LIQUIDAZIONE DEI BENI *EX ART. 14 TER L. 3/12*

La sottoscritta Sig.ra **ELISABETTA BOVINA** (C.F. BVNLBT69C52A944O) nata a

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PREMESSO CHE

1) con istanza depositata in data 3 luglio 2017 presso l'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, senza l'assistenza di un difensore, la sottoscritta ha richiesto la nomina di un Gestore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, intendendo accedere alla procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 *ter* L. 3/12 (**doc. n. 1-istanza**);

2) con provvedimento dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del 3.07.2017 - Prot. n. 6013/2017, venivano nominati quali Gestori, in forma collegiale, gli Avv.ti Davide Di Giovine, Angela Bossone e Antonietta Germani del Foro di Bologna;

3) sussistono i presupposti di cui all'art. 7 della Legge n. 3/12, poiché la sottoscritta:

3.1) si trova in una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni"*;

3.2) non è soggetta ad altre procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/12, poiché era titolare di una ditta individuale già cessata in data 31.03.2013 e cancellata in data 18.04.2013, denominata Bovina Elisabetta, C.F. BVNLBT69C52A944O, P.I. 02905371205, corrente in San Lazzaro di Savena (BO), Via Emilia Levante, 478 (**doc. n. 2-visura camerale impresa individuale e ricevuta di cancellazione della ditta individuale dal Registro Imprese**);

3.3) ~~la sottoscritta~~, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b e lett. c, L. 3/12, dichiara di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di sovraindebitamento e di non aver subito alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis L. 3/12;

3.4) ai sensi dell'art. 9, co. 1, L. 3/12 la competenza è dell'Illustrissimo Tribunale adito, in quanto la sottoscritta è residente in Imola (BO) (doc. n. 3-certificato di residenza);

3.5) ai sensi dell'art. 14 ter, co. 1, L. 3/12 *"in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni"*.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

propone istanza di liquidazione del proprio patrimonio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 ter e seguenti della L. 3/12 e

DEPOSITA

a tale fine, la seguente proposta di liquidazione dei propri beni, come meglio identificati nell'allegato inventario, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione e con l'impegno di integrare i punti che eventualmente necessitano di chiarimenti, modifiche e/o integrazioni.

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

La sottoscritta, come sopra identificata, propone, per la composizione della propria crisi da sovraindebitamento, anche al fine di accedere al beneficio della esdebitazione ex art. 14 terdecies L. 3/12, la liquidazione di tutti i propri beni, esclusi quelli previsti dalla Legge, come di seguito indicati:

A. BENE IMMOBILE, sito in San Lazzaro di Savena (BO), V [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- su detti immobili, risulta iscritta ipoteca volontaria a garanzia delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo ipotecario "prima casa" stipulato in data 24.07.2009, dinanzi al Notaio Dott. Claudio Babbini, n. 25963 di rep. not., nel quale la sottoscritta figurava quale **soggetto terzo datore di ipoteca**, per l'importo di € 460.000,00, a garanzia di capitale mutuato per € 230.000,00, a favore di Banca di Bologna Credito Cooperativo Società cooperativa, e una ipoteca giudiziale derivante da sentenza di condanna del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1012/2017 (R.G. 566/2015), per l'importo di € 17.500,00, a garanzia di capitale pari a € 17.254,00, a favore della Sig.ra [REDACTED]

come da note di iscrizioni allegate (**doc. n. 5-ispezioni ipotecarie**);

- il suddetto contratto di mutuo ipotecario "prima casa" venne stipulato, in data 24.07.2009, dinanzi al Notaio Dott. Claudio Babbini, Rep. 25963, Racc. 6876, e prevedeva quale parte mutuataria il Sig. [REDACTED]

[REDACTED] all'epoca coniuge, in regime di separazione dei beni, della sottoscritta, quale parte mutuante la Banca di Bologna Credito Cooperativo Società cooperativa e quale soggetto terzo datore di ipoteca la sottoscritta.

Con detto contratto, la Banca mutuante concedeva a mutuo al [REDACTED] la somma di € 230.000,00, che il medesimo dichiarava di destinare quanto ad € 175.000,00 per l'acquisto e ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo sito, in

Monghidoro (BO), [REDACTED] e quanto ad € 55.000, per apporto di liquidità (doc. n. 6-contratto di mutuo);

- la suddetta somma doveva essere rimborsata dal Sig. [REDACTED] in 30 anni mediante il pagamento di n. 360 rate mensili comprensive di capitale ed interessi al tasso indicato nell'art. 1 del predetto contratto di mutuo e all'allegato C. del medesimo, ma il Sig. [REDACTED] si rendeva inadempiente rispetto al pagamento delle rate di ammortamento;

- in data 27.11.2017, la Banca mutuante notificava sia al mutuatario inadempiente Sig. [REDACTED] che alla sottoscritta, in quanto terza datrice di ipoteca, atto di precetto con il quale intimava il pagamento della complessiva somma di € 237.126,52, oltre interessi convenzionali al tasso di mora di cui al contratto di mutuo e successive occorrenze (doc. n. 7-atto di precetto Banca di Bologna);

- in data 31.01.2018, veniva notificato dalla Banca mutuante atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto gli immobili di proprietà della sottoscritta, come sopra descritti (doc. n. 8-atto di pignoramento immobiliare Banca di Bologna);

- l'immobile di proprietà della sottoscritta non è mai stato oggetto di perizia di stima, ma è stato conferito, in data 25.08.2016, incarico di mediazione di vendita immobiliare al Sig. [REDACTED]

[REDACTED] ed è stato indicato quale prezzo di vendita richiesto l'importo di Euro 249.000,00 (doc. n. 9-incarico di mediazione);

- in data 06.11.2017 la sottoscritta ha ricevuto una proposta di acquisto, da parte della [REDACTED] in riferimento al suddetto immobile, con indicazione, quale prezzo offerto, dell'importo di Euro 230.000,00 e quale termine ultimo per l'accettazione il 6.12.2017 (doc. 10- proposta di acquisto del 6.11.2017);

- successivamente in data 13.01.2018 la sottoscritta ha ricevuto una nuova proposta di acquisto, sempre da parte della Sig.ra [REDACTED] in riferimento al suddetto immobile, con indicazione, quale prezzo offerto, dell'importo di Euro 225.000,00 e

quale termine ultimo per l'accettazione il giorno 31.03.2018 (doc. n. 11-proposta di acquisto del 13.01.2018);

- data l'ubicazione, lo stato conservativo dell'immobile e le attuali condizioni di mercato, il valore di mercato espresso in Euro al mq desumibile dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, in riferimento alle abitazioni di tipo civile [redacted] oscilla tra un minimo di € 2.000,00 ed un massimo di € 2.200,00 al mq.

Considerando che la superficie catastale è [redacted] ed applicando questi valori di riferimento, il valore di mercato dell'immobile varia da un minimo di Euro 376.000,00 ad un massimo di Euro 413.600,00 (doc. n. 12 – stampa sito Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari).

- all'interno del suddetto immobile, la sottoscritta dichiara che sono presenti alcuni beni mobili, meglio identificati nell'allegato B, utilmente inseribili all'interno della proposta di liquidazione.

B. ALTRI BENI:

- conti correnti e titoli: la sottoscritta non detiene titoli obbligazionari e/o azionari, ma unicamente n. 4 conti correnti di cui si indicano gli estremi e il relativo saldo aggiornato:

1) c.c. [redacted] intestato alla sottoscritta, presso Ubi Banca S.p.A., con saldo negativo al 13.01.2018 per € 1.159,32 [redacted]

2) c.c. [redacted] intestato alla sottoscritta e alla madre della sottoscritta [redacted] presso Ubi Banca S.p.A., con saldo negativo al 13.01.2018 per € 4.958,22 [redacted]

3) c.c. [redacted] intestato alla sottoscritta presso Crédit Agricole Cariparma S.p.A., con saldo positivo al 14.01.2018 per € 66,62 [redacted]

4) c.c. [REDACTED] intestato alla sottoscritta e alla madre della sottoscritta [REDACTED]
[REDACTED] presso Banca di Imola S.p.A., con saldo **positivo** al 31.12.2017
per € 298,38 [REDACTED]

C. AUTOVEICOLI E/O MOTOVEICOLI

La sottoscritta non possiede autoveicoli, ma, unicamente, un motoveicolo modello BMW F650GS, [REDACTED] immatricolato il 23.06.1998, acquistato l'11.09.2007, non circolante ed ormai obsoleto, dal valore assai esiguo di circa 100,00 € e si dichiara disponibile a inserire anche detto bene nella proposta di liquidazione [REDACTED]

D. CREDITI DERIVANTI DA SENTENZA

Nel proc. civ. avente R.G. n. 22179/09, la sottoscritta è risultata vittoriosa con sentenza n. 1959/17 del 19 agosto 2017 pubblicata l'08.09.17 dal Tribunale di Bologna, Giudice dott.ssa Matteucci e per l'effetto **SOLUZIONE BIMBI** di Valentina Ruggeri (parte attrice) è stata condannata al pagamento (quale restituzione ex art. 2033 c.c.) in favore di BOVINA Elisabetta, titolare della cessata impresa individuale omonima, della somma di **euro 3.233,00 oltre iva al 20%, oltre interessi legali dalla domanda al saldo**. Inoltre l'impresa individuale **SOLUZIONE BIMBI** di Valentina Ruggeri (parte attrice) è stata condannata al pagamento in favore di BOVINA Elisabetta delle spese del giudizio liquidate in euro 13.000,00 per compenso di avvocato ed euro 87,28 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA se dovuta (**doc. 18 – sentenza 1959/17 Tribunale di Bologna**).

PREVISIONE DI LIQUIDAZIONE

Il presumibile ricavato della vendita dell'immobile di proprietà della sottoscritta, con annessa area urbana pertinenziale, risulta idoneo a soddisfare le spese di procedura e parte dei creditori nel rispetto dell'ordine di preferenza.

I TEMPI DELLA LIQUIDAZIONE

In considerazione delle caratteristiche dell'immobile oggetto di vendita, delle condizioni di mercato e della circostanza che l'immobile, di esclusiva proprietà della sottoscritta, è stato oggetto di diversi interventi di miglioramento e risulta libero da persone, è legittimo presumere che la vendita dello stesso possa avvenire in tempi relativamente brevi e che possano essere facilmente reperibili soggetti interessati all'acquisto, come, peraltro, è dato desumere dal fatto che sono state già raccolte due proposte di acquisto, in atti (cfr. docc. nn. 10-11).

LE ENTRATE PREVEDIBILI E LE SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA DEL DEBITORE.

La famiglia dell'istante risulta composta, a seguito della separazione, dalla sottoscritta e dal figlio collocatario Bosi Martino, nato il 03.08.2008, a Bologna (BO), C.F. BSOMTN08M03A944G, e risiede in Imola (BO), via Ghiandolino n. 26/A (doc. 19 – certificato di stato di famiglia), presso una unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito dal Sig. Fabrizio Badiali (doc. 20 – comodato d'uso gratuito), non essendo, peraltro, la sottoscritta, al momento, in grado di corrispondere un canone di locazione, neppure di importo modesto.

Con sentenza n. 2084/17, pubblicata il 3 ottobre 2017, il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi Bosi Enrico e Elisabetta Boyina, disponendo, altresì, l'affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, collocando il solo figlio Martino presso la madre e ponendo *“a carico di ciascun genitore collocatario l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per entrambi i figli come da protocollo del Tribunale di Bologna”* (doc. n. 21 – sentenza n. 2084/17).

Nell'allegato D, si rappresentano le entrate e le uscite medie mensili della sottoscritta e del figlio convivente.

Per quanto concerne le entrate prevedibili, si precisa che la sottoscritta non vanta, allo stato, alcun credito e percepisce, solo dall'11/10/2017, una retribuzione mensile

lorda di € 836,53, neppure sufficiente a coprire le spese di sostentamento proprie e del figlio minore e che è tenuta anche a sostenere il 50% delle spese straordinarie per l'altra figlia minore, come da sentenza prodotta (docc. nn. 22 e 23 – contratto di lavoro e busta paga mese di dicembre 2017).

Si precisa, inoltre, che la sottoscritta è stata assunta dalla Fiber S.r.l. con un contratto di lavoro part-time orizzontale a tempo determinato e mansioni di addetta a funzioni di segreteria, che avrà scadenza in data 31.10.2018, che è stata, per lungo tempo, inoccupata, come si evince dal percorso lavoratore, rilasciato dalla Agenzia Regionale Lavoro – Centro per l'impiego di Imola, in data 01.02.2018 (doc. n. 24 – percorso lavoratore) e che, a causa della patologia che la affligge dall'età di 20 anni (glaucoma oculare), particolarmente invalidante, incontra molte difficoltà nel reperire e svolgere attività lavorative.

A questo proposito, si fa presente che la sottoscritta ha già subito 4 interventi chirurgici nell'anno 2017 ed inizi 2018, che ha una ridotta capacità visiva e numerosi disturbi connessi alla patologia.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 e 3, e dell'art. 14 *ter*, comma 3 della L. n. 3/12 vengono prodotti:

- A. Elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute;
- B. Elenco di tutti i beni del debitore, con indicazione del possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili e atti di disposizione su di essi compiuti negli ultimi cinque anni;
- C. Attestazione sulle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- D. Elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento con indicazione della composizione del nucleo familiare e certificazione dello stato di famiglia;
- E. Relazione particolareggiata dell'OCC.

Tutto quanto sopra esposto, la sottoscritta

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni,

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 14-*quinquies*, comma 1, L. 3/12, l'apertura della procedura di liquidazione;
- di nominare, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. a), L. 3/12, un liquidatore;
- di disporre, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. b, L. 3/12 che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- di stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- di ordinare la conseguente trascrizione del decreto presso i competenti uffici, da farsi a cura del liquidatore;
- di fissare i limiti di cui all'articolo 14 *ter*, comma 6, lett. b) l. n. 3/12.

Si allegano, in copia:

1. Istanza procedura sovraindebitamento OCC Bologna;
2. Visura camerale ordinaria impresa individuale e ricevuta di cancellazione della impresa individuale dal Registro Imprese;
3. Certificato di residenza;
4. Visure catastali degli immobili siti in San Lazzaro di Savena (BO), Via Fonda, 1;
5. Ispezione ipotecaria e note di iscrizione;
6. Contratto di mutuo ipotecario "prima casa";
7. Atto di precetto Banca di Bologna;

8. Atto di pignoramento immobiliare Banca di Bologna;
9. Incarico di mediazione di vendita immobiliare;
10. Proposta d'acquisto del 6.11.2017;
11. Proposta d'acquisto del 13.01.2018;
12. stampa sito Agenzia delle Entrate – Banca dati delle quotazioni immobiliari;
13. Estratto conto n. 1034 Ubi Banca;
14. Estratto conto n. 1197 Ubi Banca;
15. Estratto conto n. 40115129 Credite Agricole Cariparma;
16. Estratto conto n. 60650508 Banca di Imola Spa;
17. Visura PRA motoveicolo del 28.11.2017;
18. sentenza 1959/17 Tribunale di Bologna;
19. Certificato stato di famiglia;
20. comodato d'uso gratuito immobile di Via Ghiandolino, 26/A, in Imola (BO);
21. Sentenza di separazione personale n. 2084/17, pubblicata il 3 ottobre 2017, emessa dal Tribunale di Bologna;
22. Contratto di lavoro;
23. Busta paga mese di dicembre 2017;
24. percorso lavoratore, rilasciato dalla Agenzia Regionale Lavoro – Centro per l'impiego di Imola, in data 1.02.2018;

Bologna, 21 febbraio 2018

Sig.ra Elisabetta Bovina

